

RIENTRO DEI CAPITALI DALL'ESTERO

13 novembre 2014 ore 12:17

Voluntary disclosure: modalità di accesso, presupposti ed oggetto della richiesta

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) - Avvocato, ed Ernesto Sellitto - Avvocato - Loconte & Partners**

Per accedere alla voluntary disclosure, i soggetti interessati dovranno compilare una apposita richiesta nella quale dovranno indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria tutte le informazioni utili per la ricostruzione delle irregolarità commesse. L'adesione alla procedura deve essere effettuata in relazione a tutti i periodi d'imposta accertabili e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Con l'introduzione nel corpo del D.L. n. 167/1990 dell'art. 5-*quater* (rubricato "Collaborazione volontaria") viene esplicitamente prevista la possibilità per i **contribuenti italiani**, attraverso una **richiesta spontanea**, di regolarizzare:

- i **capitali detenuti all'estero** in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale (comma 1), e
- le **violazioni degli obblighi di dichiarazione** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IVA e delle dichiarazioni dei sostituti di imposta (comma 2).

Saranno dunque interessati dalla normativa da un lato i contribuenti destinatari degli obblighi di comunicazione ai fini del **monitoraggio fiscale** (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) che, in violazione delle suddette norme, non hanno adempiuto agli **obblighi dichiarativi del quadro RW** del modello UNICO, e dall'altro tutti i contribuenti che hanno commesso violazioni di obblighi dichiarativi ai fini IRPEF/IRES, IVA, IRAP e dichiarazioni dei sostituti di imposta fino al 30 settembre 2014.

Il rinvio all'art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990 sembrerebbe ammettere alla procedura di collaborazione volontaria anche i titolari effettivi di partecipazioni estere, immobili, redditi, trust e fondazioni di diritto estero. Sul punto, Agenzia delle Entrate Circolare n. 38/E/2013.

L'individuazione dei titolari effettivi ai fini del monitoraggio fiscale si basa sui criteri previsti dalla **normativa antiriciclaggio** (art. 1, comma 2, lettera u, D.Lgs. n. 231/2007 e art. 2 dell'allegato tecnico).

Dalla lettura del dettato normativo sembra, altresì, di tutta evidenza che anche le società di capitali e gli enti commerciali (che rientrano nelle previsioni di cui al comma 2) potranno sanare anche le proprie irregolarità dichiarative in relazione a redditi e patrimoni detenuti all'estero.

Per **accedere alla procedura di collaborazione volontaria**, i soggetti interessati dovranno compilare una **apposita richiesta** nella quale dovranno indicare **spontaneamente** all'Amministrazione finanziaria tutte le informazioni utili per la ricostruzione delle irregolarità commesse, ivi comprese:

- le informazioni relative a tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- i relativi documenti per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- i documenti e le informazioni necessarie per la determinazione dei maggiori imponibili ai fini IRPEF/IRES, IVA, IRAP, etc.

Leggi anche "[Voluntary disclosure istanza del contribuente per fruire dei benefici](#)"

L'adesione alla procedura deve essere effettuata **in relazione a tutti i periodi d'imposta**

accertabili, cioè:

- i periodi d'imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta sono in corso i **termini ordinari di contestazione delle sanzioni** (art. 20, D.Lgs. n. 472/1997) o, qualora applicabili, i **termini raddoppiati** (art. 12, comma 2-ter, D.L. n. 78/2009) per la contestazione delle violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW;

- i periodi d'imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta sono in corso i **termini ordinari per l'accertamento** (articoli 43, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973 e 57, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972) o, qualora applicabili, i **termini raddoppiati** previsti dal comma 3 dei predetti articoli 43 e 57 (violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per reato tributario ex D.Lgs. n. 74/2000) e dall'art. 12, comma 2-bis, D.L. n. 78/2009 (investimenti e attività di natura finanziaria detenute in Paesi Black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001).

La particolare disciplina della voluntary prevede, in tema di determinazione dei **periodi di imposta oggetto di disclosure**, l'inapplicabilità, al ricorrere di determinate circostanze, del **raddoppio dei termini** previsto dall'art. 12, D.L. n. 78/2009 e cioè del raddoppio dei termini legato alla localizzazione e alla detenzione delle attività.

L'inapplicabilità opererebbe al **ricorrere congiunto** delle seguenti **condizioni**:

- il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria;

- il deposito di copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, insieme alla domanda di disclosure;

- la stipula da parte dello Stato estero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla voluntary, di accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.

Nel caso il contribuente, confidando nell'imminente scadenza dei periodi di accertamento, dia impulso alla procedura di collaborazione volontaria senza poi portarla a termine, l'Amministrazione finanziaria può notificare un **avviso di accertamento** e un **nuovo atto con la rideterminazione delle sanzioni**, anche in deroga ai termini decadenziali previsti dall'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, dall'art. 57, D.P.R. n. 633/1972 e dall'art. 20, D.P.R. n. 472/1997, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito a comparire o dell'avviso di accertamento emessi a seguito dell'avvio della procedura di voluntary disclosure.

Da ultimo si ricorda che la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona, entro il 30 settembre 2015 a condizione che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di accessi ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi alle attività oggetto di collaborazione.

Anno imposta o anno di detenzione attività all'estero	Dichiarazione presentata		Omessa dichiarazione		Sanzioni RW	
	Termine ordinario	Termine raddoppiato	Termine ordinario	Termine raddoppiato	Termine ordinario	Termine raddoppiato
2003	Decaduto	Decaduto	Decaduto	31/12/2014	Decaduto	31/12/2014
2004	Decaduto	Decaduto	Decaduto	31/12/2015	Decaduto	31/12/2015
2005	Decaduto	31/12/2014	Decaduto	31/12/2016	Decaduto	31/12/2016
2006	Decaduto	31/12/2015	Decaduto	31/12/2017	Decaduto	31/12/2017
2007	Decaduto	31/12/2016	Decaduto	31/12/2018	Decaduto	31/12/2018
2008	Decaduto	31/12/2017	31/12/2014	31/12/2019	31/12/2014	31/12/2019
2009	31/12/2014	31/12/2018	31/12/2015	31/12/2020	31/12/2015	31/12/2020

2010	31/12/2015	31/12/2019	31/12/2016	31/12/2021	31/12/2016	31/12/2021
2011	31/12/2016	31/12/2020	31/12/2017	31/12/2022	31/12/2017	31/12/2022
2012	31/12/2017	31/12/2021	31/12/2018	31/12/2023	31/12/2018	31/12/2023
2013	31/12/2018	31/12/2022	31/12/2019	31/12/2024	31/12/2019	31/12/2024

Copyright © - Riproduzione riservata